

Pacchetto sicurezza in G. U. – Stretta su diritti e garanzie in materia di asilo e protezione



Con il cosiddetto “pacchetto sicurezza”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Governo rafforza controlli, rimpatri e rete dei centri, estendendo ampie deroghe fino al 2028. Forti dubbi sul rischio di violazione dei diritti di difesa e di ricorso da parte dei richiedenti protezione.

(redazionale) Roma, 25 febbraio 2026 – Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di ieri del Decreto-Legge 24 febbraio 2026, n. 23 (cosiddetto “Pacchetto sicurezza”), il Governo introduce una nuova e significativa

stretta anche in materia di asilo e protezione internazionale, intervenendo su identificazione, respingimenti, rimpatri e potenziamento dei centri di accoglienza e trattenimento. Il provvedimento affronta diversi profili legati alla sicurezza interna; tuttavia, il Capo IV si concentra in modo specifico su alcune questioni migratorie, rinviando gli interventi di carattere più organico a un disegno di legge in materia di immigrazione.

Il Capo IV del provvedimento si colloca chiaramente in una logica di rafforzamento dei poteri amministrativi e di accelerazione delle procedure, ma presenta profili che, sul piano sindacale e politico, destano forte preoccupazione per l'impatto sui diritti fondamentali delle persone coinvolte. L'obiettivo dichiarato è rendere più efficace il sistema: identificazioni più rapide, trasferimenti immediati nelle zone di frontiera interna, maggiore incidenza dei comportamenti del detenuto straniero nella valutazione della pericolosità e nell'accesso ai benefici. Tuttavia, l'introduzione dell'obbligo di cooperazione ai fini dell'accertamento dell'identità, il cui mancato rispetto viene annotato e utilizzato come elemento valutativo, rischia di produrre effetti sostanzialmente sanzionatori che vanno ben oltre il piano amministrativo. In assenza di garanzie chiare e di un effettivo contraddittorio, si apre uno spazio critico rispetto al diritto alla difesa e al principio della funzione rieducativa della pena.

Rimpatri - Ancora più delicata è la stretta sulle procedure connesse ai respingimenti e ai rimpatri. La previsione di trasferimenti immediati nelle aree di frontiera interna e la razionalizzazione degli ordini di allontanamento possono tradursi, nella prassi applicativa, in una compressione dei tempi e delle condizioni per esercitare pienamente il diritto al ricorso. In materia di protezione internazionale, la rapidità non può diventare sinonimo di riduzione delle garanzie. Il diritto di chiedere asilo e di impugnare un provvedimento di diniego o di espulsione costituisce un presidio fondamentale riconosciuto dalla Costituzione e dall'ordinamento europeo. Se le procedure diventano eccessivamente accelerate o concentrate in contesti di trattenimento, il rischio concreto è che il diritto alla difesa si trasformi in un adempimento formale privo di effettività.

Poteri straordinari - Il nodo politico più rilevante è rappresentato dall'estensione, fino al 31 dicembre 2028, di ampie deroghe normative per la realizzazione e gestione dei centri di accoglienza e dei CPR. Consentire di derogare a ogni disposizione di legge diversa da quella penale – utilizzando il codice antimafia e nel rispetto dei vincoli europei – significa ampliare in modo significativo la discrezionalità amministrativa in un ambito che incide direttamente sulla libertà personale. La durata prolungata di tali poteri straordinari trasforma l'eccezione in regola, con il rischio di indebolire il controllo democratico, la trasparenza e il ruolo degli enti territoriali.

I Centri per il rimpatrio - La scelta di rafforzare la rete dei centri e di ampliare la capacità di trattenimento si inserisce in una visione che privilegia la dimensione custodiale rispetto a quella garantista. In questo quadro, la tutela effettiva delle persone trattenute – condizioni materiali, accesso all’assistenza legale, possibilità concreta di presentare ricorso – deve essere oggetto di vigilanza costante. Purtroppo, la cronaca ha spesso messo in luce episodi gravi di maltrattamenti e di pessima accoglienza verificatisi in alcuni CPR, con grave pregiudizio per gli stranieri ivi trattenuti. Non si tratta di un tema ideologico, ma di rispetto dello Stato di diritto: quando si interviene sulla libertà personale e sul diritto di asilo, le garanzie non possono essere considerate un ostacolo amministrativo.

Anche l’utilizzo di procedure in deroga per l’affidamento di attività alla Croce Rossa Italiana e per la realizzazione delle strutture, pur giustificato dall’urgenza dichiarata di attuare il Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, richiede controlli stringenti. La trasparenza nell’uso delle risorse, la tracciabilità degli atti e la piena tutela dei lavoratori impiegati nei centri non possono essere sacrificate sull’altare della velocità.

La UIL esprime quindi una valutazione nel complesso critica: il Decreto-Legge n. 23/2026 accentua l’impianto securitario e amplia i poteri amministrativi senza rafforzare in modo altrettanto chiaro e visibile le garanzie difensive e le condizioni certe per l’esercizio del ricorso contro provvedimenti che incidono in modo drastico sulla libertà personale e sul diritto alla protezione internazionale. In uno Stato di diritto, la gestione dei flussi migratori deve coniugare efficienza e legalità, ma la legalità non è solo applicazione rigorosa delle norme: è anche tutela piena dei diritti fondamentali. Quando l’equilibrio si sposta troppo verso la compressione delle garanzie, il rischio è quello di aprire spazi di contenzioso, conflitto sociale e, soprattutto, di lesione dei principi costituzionali ed europei che fondano il nostro ordinamento.

Scarica il dispositivo: [pacchetto sicurezza](#)